



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MINI RIFORMA PER IL FALLIMENTO

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192, S.O. n.50/15, la Legge n.132/15 di conversione del D.L. n.83/15, con cui il Legislatore ha attuato una vera e propria mini riforma della Legge Fallimentare.

Si propone in forma tabellare la sintesi delle principali novità di interesse.

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSALE	
	Facilitazioni della finanza nella crisi
1	Finanza interinale Si modifica l'articolo 182- <i>quinquies</i> L.F. (R.D. n.267/42) precisando espressamente che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione. Si dispone, inoltre, che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via di urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale per la presentazione della proposta del piano e della relativa documentazione prescritta o fino all'udienza di omologazione o fino al termine di non oltre 60 giorni, stabilito dal Tribunale, per il deposito dell'accordo di ristrutturazione, nel momento in cui dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.
	Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo
2	Offerte concorrenti Si introduce l'articolo 163- <i>bis</i> e si modifica l'articolo 182 L.F., con riferimento all'istituto del concordato preventivo. L'articolo 163- <i>bis</i> , recante la disciplina delle offerte concorrenti al piano di concordato comprendente offerta di trasferimento di azienda o rami d'azienda, prevede l'obbligo da parte del Tribunale di aprire un procedimento competitivo, la cui disciplina dettagliata è rimandata al Tribunale stesso, salvo l'obbligo di aprire una gara tra gli offerenti, ove presentate più offerte migliorative. Si prevede che, in ogni caso, sia disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Al soggetto che aveva presentato l'offerta iniziale, ove non risulti vincitore, è riconosciuto il rimborso delle spese e dei costi sostenuti, nel limite del tre per cento del prezzo dell'offerta. La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche alle offerte di affitto d'azienda e al concordato con riserva. In merito all'articolo 182 L.F., si prevede che, in caso di concordato con cessione dei beni, si disponga la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.
3	Proposte concorrenti Si interviene sull'articolo 163 L.F. estendendo da trenta a centoventi giorni il termine massimo per la convocazione dei creditori all'apertura della procedura di concordato preventivo. Tale estensione temporale è funzionale a consentire la presentazione di proposte concorrenti di concordato, entro trenta giorni dall'adunanza dei creditori. Infatti qualora la proposta del debitore non assicuri, con attestazione del professionista: <ul style="list-style-type: none">• il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari;

	<ul style="list-style-type: none"> o, in caso di concordato con continuità aziendale, di almeno il 30%, possono essere presentate proposte concorrenti a quella del debitore. <p>I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente devono rappresentare almeno il 10% dei crediti e hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.</p> <p>Intervenendo sull'art.165 L.F., relativo al commissario giudiziale, si prevede che egli fornisca ai creditori le informazioni utili per la presentazione delle proposte concorrenti.</p> <p>Si ritocca anche l'art.172, sulle operazioni e la relazione al commissario giudiziale; il termine entro cui deve depositare l'inventario del patrimonio del debitore e la relazione sulle cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato è portato da 10 a 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori.</p> <p>Il commissario deve inoltre riferire sulle proposte concorrenti, svolgendo, di regola, una comparazione particolareggiata tra tutte le proposte.</p> <p>Il comma 4 modifica l'art.175 L.F. concernente la discussione delle proposte di concordato. La modifica più significativa concerne la soppressione del secondo comma che vietava la modifica della proposta di concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto.</p> <p>Il comma 5 modifica l'art.177 L.F. recante la disciplina della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta di concordato (pari alla maggioranza dei creditori ammessi al voto). Si prevede che sia approvata tra le varie proposte quella che raggiunge la maggioranza più alta; se nessuna proposta raggiunge la maggioranza prescritta si svolge una seconda votazione sulla proposta che ha raggiunto più voti. Sono poi previste regole specifiche in caso di parità di voti tra più proposte (prevale quella del debitore o quella presentata prima).</p> <p>Il comma 5-bis modifica l'art.181 L.F. estendendo il termine per l'omologazione del concordato da sei a nove mesi dalla presentazione della domanda.</p> <p>Il comma 6 modifica l'art.185 L.F. in materia di esecuzione del concordato, stabilendo l'obbligo per il debitore di dare esecuzione alla proposta che è risultata approvata e attribuendo poteri sostitutivi in caso di inadempimento al commissario giudiziale o, in caso di società, ad un amministratore giudiziario, su decisione del Tribunale.</p>
4	<p>Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa</p> <p>Si modificano più articoli della Legge Fallimentare; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (art.160): tra i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si inserisce il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari, salvo il caso del concordato con continuità aziendale; (art.161): si specifica che la proposta deve indicare l'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore e integrando le comunicazioni da inviare al pubblico ministero; (art.163): con il provvedimento di apertura della procedura di concordato il Tribunale ordina anche la consegna delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato elettronico; (art.165): il commissario giudiziale comunica al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale; (art.172): il commissario giudiziale illustra le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi; (art.178): si sopprime la presunzione di consenso per i creditori che non hanno esercitato il voto.
Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare	
5	<p>Requisiti per la nomina a curatore</p> <p>Modificando l'art.28 L.F., si prevede il divieto di nomina a curatore per chi ha concorso al dissesto dell'impresa valga a prescindere dal tempo in cui il concorso è avvenuto e non più solo se tale condotta si è verificata nei due anni anteriori la dichiarazione di fallimento. Si specifica inoltre che nella nomina del curatore si tenga conto di rapporti riepilogativi già presentati.</p> <p>Infine, è istituito presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.</p>
6	<p>Programma di liquidazione</p> <p>Modificando l'art.104-ter L.F., si prevede che il curatore predisponga il programma di liquidazione non</p>

	<p>solo entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario ma anche entro 180 giorni dalla sentenza dichiarativa del fallimento.</p> <p>Il programma deve inoltre indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo eccezioni motivate.</p> <p>Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione è giusta causa di revoca del curatore.</p> <p>Infine, la possibilità di affidamento di incombenze della procedura di liquidazione è estesa anche a società specializzate (finora erano ammessi solo professionisti).</p> <p>Si interviene anche sugli atti a titolo gratuito, che risultano privi di effetto per i creditori se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p> <p>Si specifica che i beni oggetto di tali atti sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, contro la trascrizione è possibile proporre reclamo.</p>
7	<p>Chiusura della procedura di fallimento</p> <p>Nel caso di liquidazione di acconti del compenso al curatore, oltre che un'adeguata motivazione, debba essere presentato un progetto di ripartizione parziale.</p> <p>Si stabilisce la priorità nel trattamento da parte dei Tribunali per le controversie in cui è parte un fallimento.</p> <p>Si legittima la chiusura del fallimento anche in caso di pendenza di giudizi per i quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale.</p> <p>Per rinunzie alle liti e transazioni, anziché dal comitato dei creditori, il curatore dovrà essere autorizzato dal Tribunale.</p> <p>Le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatti oggetto di riparto supplementare tra i creditori.</p> <p>Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.</p> <p>Nell'ipotesi di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.</p> <p>Si prevede che l'ammissione al concordato preventivo sia trattata con priorità dal Tribunale.</p>
Contratti pendenti nel concordato preventivo	
8	<p>Contratti pendenti</p> <p>Si modifica l'art.169-<i>bis</i> L.F. sui contratti in corso di esecuzione. Si prevede che il Tribunale o il giudice, prima di autorizzare, su richiesta del debitore che ha chiesto il concordato, lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione debba sentire anche l'altro contraente. Si specifica che tale facoltà vale anche per i contratti "non compiutamente eseguiti". Si precisa il carattere prededucibile del credito derivante da prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o usi negoziali. Una disciplina specifica è dettata per lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria.</p>
Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria	
9	<p>Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari</p> <p>L'unico comma introduce l'art.182-<i>septies</i> nella L.F.</p> <p>Si prevede una speciale disciplina per l'accordo di ristrutturazione debiti nel caso in cui i debiti verso banche e intermediari finanziari siano pari alla metà del totale.</p> <p>In tal caso l'accordo è valido anche per i creditori non aderenti purché sia stato approvato dal 75% dei creditori o nel caso di suddivisione in categorie, dalla medesima maggioranza della categoria.</p> <p>Tutti i creditori devono essere stati informati e messi in condizione di partecipare.</p> <p>Il Tribunale omologa l'accordo, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che banche e intermediari finanziari creditori: siano stati correttamente suddivisi in classi omogenee, abbiano ricevuto complete informazioni, possano essere soddisfatti in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>La medesima disciplina vale per gli accordi che prevedano, anziché la ristrutturazione dei debiti, una moratoria temporanea dei crediti.</p> <p>Contro entrambi i creditori non aderenti possono proporre opposizione al Tribunale.</p>
10	<p>Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria</p>

	Si interviene sull'art.236 L.F. per estendere la disciplina penale ivi prevista (per i soli istituti del concordato preventivo e della amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'art.9 del D.L..
11	Rateizzazione del prezzo Modificando l'art.107 L.F., si prevede la possibilità di vendita e liquidazione con pagamento a rate per gli atti posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione.
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE	
12	Modifiche al codice civile Si introduce una nuova sezione nel libro sesto del codice civile sulla tutela dei diritti, al titolo IV sulla tutela giurisdizionale dei diritti. La nuova sezione, denominata <i>l-bis</i> , è dedicata all'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito. Si prevede una nuova forma semplificata di azione esecutiva che legittima il creditore a procedere ad esecuzione forzata tramite la trascrizione del pignoramento, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza sull'azione revocatoria. Tale nuova azione si applica esclusivamente ai beni immobili e mobili registrati per i quali siano stati compiuti atti a titolo gratuito di alienazione o costituzione di vincolo di indisponibilità nel termine di un anno dall'atto di pignoramento. Contro l'azione esecutiva possono proporre opposizione il debitore o il terzo pregiudicato con onere a loro carico di provare che: l'atto gratuito non fosse pregiudizievole per il creditore; il debitore non fosse consapevole del pregiudizio che arrecava al creditore.
15	Portale delle vendite pubbliche Si inserisce l'art.18- <i>bis</i> al d.P.R. n.115/02 (Testo unico delle spese di giustizia). Si stabilisce in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	
16	Deducibilità svalutazione perdite su crediti enti creditizi e assicurazioni Si provvede alla modifica dell'articolo 106 Tuir, in tema di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle assicurazioni. In particolare, si dispone che le componenti negative in discorso divengano deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio, in luogo della loro deducibilità in cinque esercizi, prevista nella norma previgente; le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; pertanto saranno interessate dalla disposizione le nuove svalutazioni rappresentate nel bilancio redatto per l'esercizio 2015. Per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni e le perdite, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, saranno dedotte nel limite del 75% del loro ammontare, mentre l'eccedenza, pari al restante 25%, si rende deducibile, nell'intervallo di tempo di 10 anni, nelle seguenti quote: <ul style="list-style-type: none"> • per il 5% del loro ammontare per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016; • per l'8% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017; • per il 10% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018; • per il 12% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024; • per il 5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. Ai fini della determinazione dell'acconto Ires per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche di cui sopra. Si prevedono anche modifiche in tema di deducibilità delle componenti negative di reddito in argomento, ai fini Irap. Si dispone - sia per le banche e per gli enti e società finanziarie che per le imprese di assicurazione - l'integrale deducibilità delle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, in luogo della precedente ripartizione in quote costate per cinque esercizi, così come prevista nella previgente disposizione.
17	Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate

	<p>L'articolo in esame prevede la disapplicazione dei commi 55, 56-<i>bis</i>, 56-bis.1 e 56-<i>ter</i> dell'art.2 D.L. n.225/10 in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, quindi relativi all'esercizio 2015.</p> <p>Pertanto i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, non potranno più avvantaggiarsi della disciplina previgente inerente la trasformazione in crediti di imposta delle DTA relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali.</p>
21- <i>bis</i>	<p>Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione</p> <p>L'articolo attribuisce in via sperimentale un credito di imposta in favore di coloro che, nel 2015, hanno corrisposto un compenso ad avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita, ovvero ad arbitri nei procedimenti arbitrali promossi a seguito del trasferimento alla sede arbitrale di vertenze civilistiche pendenti.</p> <p>Il credito spetta soltanto nel caso di successo della negoziazione assistita ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato al compenso corrisposto fino alla concorrenza di 250 euro ed è riconosciuto nei limiti del tetto di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.</p> <p>Si prevede quindi che il credito di imposta venga indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e che l'agevolazione possa essere utilizzata, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione ministeriale, in compensazione ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/97 nonché, per le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.</p> <p>Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co.5 Tuir.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati